



Rif. SCI/PRO/pf/fg/so  
Modalità trasmissione PEC

**Spett.le Sinergie S.r.l.**  
Via Carducci n. 26  
24066 Pedrengo (BG)  
[sinergie@legalmail.it](mailto:sinergie@legalmail.it)

e p.c.

**Spett.le Bergamelli S.r.l.**  
Via Alessandro Pertini, 13  
24021 Albino (BG)  
[info@pec.bergamelli.net](mailto:info@pec.bergamelli.net)

**Oggetto:** Lavori di collegamento acquedottistico e fognario da Casale Cremasco a Sergnano (CR) – CIG. N. 9547186B1D - CUP N. D91B21000850005. Autorizzazione al subappalto.

Visto e richiamato il contratto n. 14-2023 sottoscritto con l'Impresa SINERGIE S.r.l., in qualità di Impresa Appaltatrice, relativamente alla procedura in oggetto;

rilevato che, in data 30 ottobre 2023, è pervenuta la richiesta dell'Impresa SINERGIE S.r.l., in virtù della quale veniva richiesto di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, all'Impresa Bergamelli S.r.l., con sede in Via Alessandro Pertini, 13 – 24021 Albino (BG) - C.F./P.IVA 00487540163, l'esecuzione di opere di asfaltatura, rientranti nella categoria prevalente OG6, per un importo pari ad € 90.000,00 (euro novantamila/00), oltre IVA, di cui:

- € 89.100,00 (euro ottantanovemilacentotto/00) per lo svolgimento delle lavorazioni;
- € 900,00 (euro novecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

considerata l'esigenza da parte dell'Appaltatore di ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle suddette lavorazioni;

verificato che l'Appaltatore, in sede di gara, aveva dichiarato di volersi avvalere del subappalto delle suddette prestazioni;

rilevato quanto stabilito dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e dalle prescrizioni della documentazione di gara in merito alle condizioni che regolano il subappalto;

accertato che l'Impresa, nel richiedere l'autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;

considerato che è stata esaminata la dichiarazione cumulativa, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante della società Bergamelli S.r.l., dalla quale non si sono riscontrate cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;





considerato che sono stati avviati i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e che, ad oggi, non risultano ancora pervenuti gli esiti delle verifiche di cui al casellario giudiziale ed alle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

ritenuto che l'Impresa proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, così come agli atti di Padania Acque S.p.A.;

considerato che è stata esaminata la dichiarazione cumulativa, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del Datore di lavoro della società Bergamelli S.r.l., dalla quale l'Impresa proposta come subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D.lgs. n. 81/2008;

considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di Padania Acque S.p.A.;

considerato, altresì, che la premessa narrativa di cui sopra è parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

#### SI DETERMINA

di autorizzare il subappalto alla società Bergamelli S.r.l., relativamente a quanto sopra indicato, alle condizioni, alle prescrizioni e ai limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016;

di trasmettere il presente atto alle Imprese in indirizzo e, mediante il RUP, di darne la necessaria informazione al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i relativi adempimenti di competenza;

di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa proposta come subappaltatrice e al positivo esito dei controlli avviati in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché al mantenimento di tutte le condizioni di legge e al rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e di assicurazione dei lavoratori, ammonendo che il venir meno di tali condizioni e/o l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

Fabio Guercilena  
Responsabile del Procedimento

Stefano Ottolini  
Direttore Generale

